

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 14 luglio 2020, in collegamento videoconferenza,

tra

la Società VENCHI Spa (di seguito anche la "Società"), con sede legale in Via Vincenzo Monti, 8 – Milano (MI), in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Daniele Ferrero, assistita da CONFINDUSTRIA CUNEO, in persona del Sig. Carlo Baudena

e

la FILCAMS/CGIL, in persona del Sig. Joice Moscatello
La FISASCAT/CISL in persona della Sig.a Elena M. Vanelli
La UILTUCS, in persona del Sig. Antonio Vargiu

premesso che

- La Società svolge attività di commercio al dettaglio di generi alimentari (cioccolato e gelato). L'Azienda applica il CCNL COMMERCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI per il settore Retail Italia ed il CCNL ALIMENTARI INDUSTRIA per il settore di produzione.
- L'attività del settore terziario si svolge nelle Regioni e Province di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo. In tale settore sono impiegati 384 lavoratori (n. 365 operai, n. 16 impiegati e n. 3 Quadri), suddivisi nelle citate province come da allegato 1 (che costituisce parte integrante del presente accordo).
- In data 15 giugno 2020 l'Azienda ha comunicato alle OO.SS. del settore Terziario C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'esigenza di fare ricorso, per la durata di 12 mesi, all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, di cui all'art. 21, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 148/2015, nonché del Decreto Ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016, art. 2, comma 3).
- Come precisato, tale esigenza interessa esclusivamente i lavoratori occupati nel suddetto settore terziario e deriva dalla drastica ed improvvisa riduzione del volume di attività conseguente all'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia Covid 19 che ha portato, nell'arco di 3 mesi, ad un repentino decremento di fatturato pari all'85%.
- L'Azienda gestisce direttamente 43 punti vendita su tutto il territorio nazionale principalmente posizionati in territorio ad alta concentrazione turistica (città d'arte, Grandi Stazioni, aeroporti, outlet a frequentazione turistica), e l'entrata in vigore dei provvedimenti governativi emergenziali COVID-19, che hanno istituito il divieto di ingresso e di uscita dall'Italia per motivi di turismo, nonché limitato fortemente la circolazione all'interno del territorio nazionale, ha di fatto determinato significativi effetti negativi sull'attività aziendale.
- In conseguenza di quanto sopra evidenziato la Società ha l'esigenza di fare ricorso allo strumento della CIGS per crisi aziendale conseguente ad evento improvviso ed impreveduto.
- L'istanza di CIGS si fonda:
 - ✓ sull'evidente riconducibilità dell'epidemia in corso da Coronavirus alla fattispecie dell'evento improvviso ed impreveduto di cui all'art. 2, comma 3, del DM 94033/2016. Ciò avuto riguardo sia alla gravità della situazione di crisi aziendale che si è determinata in conseguenza dell'importante ridimensionamento dell'attività di vendita e dei ricavi direttamente ed indirettamente ad essa correlati, sia alla sua velocità e imprevedibilità di manifestazione;
 - ✓ sul presupposto della natura comunque reversibile nel medio periodo dello stato di crisi indotto dalla drastica riduzione del volume di attività, con la prospettiva di ripristinare la situazione di normalità, una volta cessati gli effetti diretti ed indiretti dell'epidemia;
 - ✓ sull'evidenza che strumenti quali l'utilizzo di ferie e la trasformazione su base volontaria di rapporti di lavoro da full time a part time, non sono sufficienti per fronteggiare la situazione di crisi;
 - ✓ sul presupposto che il contratto di solidarietà non consentirebbe una riduzione dell'orario di lavoro adeguata in termini di capienza e di flessibilità rispetto alla situazione di crisi, in continua evoluzione.

AC

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

La premessa è parte integrante del presente accordo.

L'Azienda sospenderà in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale conseguente a evento improvviso ed impreveduto, per un periodo di 12 mesi a far data dal 20 luglio 2020, per n. 384 lavoratori (365 operai, 16 impiegati e 3 Quadri) di cui all'allegato 1, fermo restando il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria entro il limite massimo previsto dall'art. 22, comma 4 del D. lgs 148/2015.

Le Parti concordano che i lavoratori da sospendere verranno individuati sulla base delle esigenze tecnico, organizzative e produttive e, inoltre, che compatibilmente con le citate esigenze ed in funzione della fungibilità delle mansioni derivante dalle diverse professionalità dei lavoratori interessati, verranno adottati meccanismi di rotazione fra i dipendenti da collocare in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria equi e non discriminatori.

D. Ferrero

AC

Le parti convengono che nella gestione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria si farà riferimento ad una percentuale media del 50% nel periodo di intervento dell'ammortizzatore; ciò ad eccezione per i punti vendita attualmente chiusi in forza di provvedimenti amministrativi e fino alla loro riapertura, come evidenziati in rosso nell'allegato, e presso i quali la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria viene attuata a zero ore.

Resta salva la possibilità di variare, nei singoli punti vendita, tale percentuale e fino l'utilizzo massimo consentito dalla legge, tenuto conto anche alle restrizioni sancite dai provvedimenti di legge o amministrativi, previo confronto con le OO.SS.

In relazione a quanto sopra convenuto in merito alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale conseguente a evento improvviso ed imprevisto si fa riferimento all'accordo che verrà stipulato in sede di esame congiunto presso i competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, esaustivo della procedura di consultazione sindacale prevista dalle leggi che regolano l'integrazione salariale.

L'Azienda si impegna – in attesa dell'approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'istanza di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria – ad anticipare al personale collocato in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, alle normali scadenze di paga, quanto di competenza dell'Ente Previdenziale.

Le Parti dichiarano espressamente la non percorribilità, per le motivazioni evidenziate in premessa, della causale di CDS (Contratto di Solidarietà).

L'Azienda ha intenzione di porre in essere un piano di risanamento che prevede le seguenti azioni:

- riorganizzazione ed eventuale formazione del personale;
- la concentrazione sulle attività strategiche che saranno definite sulla base di un'analisi puntuale delle esigenze del mercato;
- la ricerca di nuovi mercati;
- la promozione di un nuovo piano pubblicitario e comunicativo, finalizzato a valorizzare i prodotti aziendali;
- il proseguimento nella ricerca di nuovi prodotti;
- l'analisi dei costi gestionali mirando alla loro riduzione e ottimizzando le funzioni delle figure presenti nell'organico aziendale.

Le azioni di cui sopra, naturalmente, saranno efficaci nella misura in cui mutino le condizioni macroeconomiche di contesto nel quale si trova ad operare la Società e che sono state descritte nei punti precedenti.

L'Azienda dichiara che, ad oggi, ha utilizzato, a decorrere dal 24 settembre 2015, un periodo di ammortizzatori sociali, ex D.Lgs. 148/2015 e Cassa in Deroga, inferiore a 12 mesi.

Le Parti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, si impegnano ad attivarsi nelle sedi opportune per una favorevole e rapida definizione della concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria presso le Autorità competenti.

Le modalità di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e di adozione dei meccanismi di rotazione saranno oggetto di esame tra la Direzione Aziendale, le OO.SS. Provinciali di Categoria firmatarie del presente accordo, a fronte di apposita richiesta delle stesse, in sede di incontri periodici.

Vi sarà, inoltre, un confronto, con cadenza di norma quadrimestrale, tra l'azienda e le OO.SS. nazionali in merito alle modalità di applicazione del presente accordo.

Al fine di favorire il contatto tra i rappresentanti sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo ed i dipendenti l'Azienda si è dichiarata disponibile a condividere con le OO.SS., su loro richiesta, il proprio sistema di comunicazione informatico "NEWS" e a dare pubblicità al presente accordo ed a qualsiasi elemento di novità oggetto di accordo tra le Parti firmatarie.

Le descritte modalità sono finalizzate a garantire le informazioni ai lavoratori ed a permettere la partecipazione democratica. A questo scopo l'Azienda si dichiara disponibile a favorire le assemblee sindacali anche con modalità informatiche.

L.c.s.

p. la Società VENCHI Spa

Firmato digitalmente da: Daniele Ferrero

Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Data: 16/07/2020 14:15:04


p. CONFINDUSTRIA CUNEO –
Unione Industriale della Provincia



p. la FILCAMS/C.G.I.L. NAZIONALE



p. la FISASCAT/C.I.S.L. NAZIONALE



p. la UILTUCS NAZIONALE

